Sent. n. 193/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS Presidente

Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore

Dott.ssa Lucia D'AMBROSIO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26039** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro Caterina TRONCI, nata a Cagliari il 13.07.1963 (TRNCRN63L53B354A), rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Alessandro MAGNI (MGNFNC69B15H501Z), presso il cui studio sito in Roma, Via Caio Mario, nr. 27, ha eletto domicilio (P.E.C. francescoalessandromagni@ordineavvocatiroma.org);

Uditi, nella pubblica Udienza del 17 ottobre 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, e l'Avvocato Francesco Alessandro MAGNI, legale della convenuta;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

A seguito della segnalazione di danno pervenuta alla Procura Regionale in data 06.07.2022 da parte del Commissario Straordinario della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, ha preso avvio la relativa istruttoria contabile nella quale è stato acclarato che con Sentenza del Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Penale, nr. 2140 del 13.07.2021, la Dott.ssa Caterina TRONCI, odierna convenuta, è stata condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, nonché in solido con la ex ASL 8 di Cagliari e la CONTEC s.r.l., quest'ultima nella qualità di rappresentante processuale per l'Italia della Compagnia di assicurazione LIG Insurance s.p.a., al pagamento del risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, disponendo una provvisionale di Euro 1.200.000,00 ai sensi dell'articolo 540 del C.P.P.; detta somma è stata liquidata interamente dalla suddetta Gestione Liquidatoria di ATS Sardegna, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario nr. 107 del 17.06.2022, con molteplici ordinativi di pagamento del 18.07.2022 e del 20.07.2022, per un importo complessivo di Euro 1.236.902,75.

Dagli accertamenti esperiti è emerso che una paziente, classe 1970, effettuò il 18.09.2013 un esame diagnostico ginecologico con il menzionato sanitario, consistente in una isteroscopia in regime ambulatoriale, all'esito della quale risultò la presenza di una neoformazione uterina con la diagnosi di "Mioma sottomucoso G1"; per poter procedere all'asportazione di tale mioma, la medesima paziente si recò il 14.10.2013 presso il Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell'Ospedale SS. Trinità di Cagliari per sottoporsi all'intervento chirurgico programmato di "asportazione resettoscopica del mioma (mioemoctomia) in regime di Day Hospital. L'operazione eseguita

dalla nominata TRONCI iniziò alle ore 11,00 in anestesia generale e terminò prima del tempo, intorno alle ore 12,00, per il sopraggiungere di una complicanza, analiticamente descritta nel Registro operatorio; intorno alle ore 12,33 la paziente venne sottoposta ad ecografia pelvica che evidenziò la presenza di liquido in cavità addominale. A causa della notevole perdita di sangue conseguente alla lesione dell'utero verificatasi nel corso del primo intervento, la paziente venne ricoverata nel Reparto di Ginecologia del nosocomio in rassegna per essere sottoposta ad una seconda operazione urgente che, tuttavia, ebbe inizio soltanto verso le ore 13,45, in quanto la Dott.ssa Eleonora Coccollone, responsabile del citato Reparto, a cui la convenuta si era rivolta, era già impegnata in un precedente intervento conclusosi alle ore 13,00 circa. La prefata Coccollone, durante l'interrogatorio del 07.07.2015, ha dichiarato che la predetta TRONCI entrò nella Sala operatoria per avvisarla della necessità di eseguire sulla propria paziente una laparoscopia per una sospetta perforazione dell'utero; nell'ambito dell'intervento svolto con la sua equipe, composta dalla convenuta e dalla Dott.ssa Maria Elena Manai, la responsabile del Reparto si accorse che sull'utero vi erano ben due perforazioni e che nel retro-peritoneo "vi era un infarcimento emorragico nella regione dei vasi ipogastrici sinistri". Decise quindi di passare dalla laparoscopia alla laparatomia, anche in ragione del fatto che in quel momento era venuta a conoscenza del risultato dell'ultimo emocromo, pari a 6.3, e che l'anestesista stava incontrando difficoltà a rilevare la pressione; l'operazione fu dettagliatamente rappresentata nel Registro operatorio. Verso le ore 17,00, una volta terminato il secondo intervento, la paziente fu trasportata nel Reparto di rianimazione

dello stesso Ospedale con la seguente diagnosi: “shock emorragico in paziente sottoposta ad intervento di perforazione d’utero. Grave acidosi. Politrasfusa”; gli infermieri di turno il 14.10.2013 nel Reparto di rianimazione con orario 14/22, sentiti a sommarie informazioni, hanno precisato che la paziente quando è arrivata in Reparto era in coma e per tutto il periodo del suddetto turno di lavoro è rimasta in coma. La notte del 15.10.2013, alle ore 04,00 circa, la paziente è spirata.

Con la suddetta pronuncia nr. 2140/2021 il Tribunale di Cagliari ha condannato la convenuta per il reato di cui all’articolo 589 del C.P., ritenendo sussistente la responsabilità colposa della medesima per le condotte negligenti ed imperite da lei tenute nella gestione dell’emergenza conseguente all’insorgenza delle lesioni occorse durante l’intervento, condotte dalle quali è derivato il decesso della paziente. La Corte di Appello di Cagliari, Prima Sezione Penale, con Sentenza nr. 250 del 02.03.2023, ha integralmente confermato le statuizioni civili, sebbene con motivazioni differenti rispetto al Giudice di prime cure in ordine alla condotta imputabile, e, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della prefata TRONCI per il reato a lei ascritto in quanto estinto per prescrizione; avverso la pronuncia in parola del Giudice di secondo grado è stato promosso tempestivo ricorso in Cassazione. In tale contesto, il Pubblico Ministero contabile ha messo in risalto la circostanza, inoltre, che la citata Coccollone, anch’essa imputata di omicidio colposo nel distinto processo penale inerente alla stessa vicenda sopra delineata, è stata assolta per non aver commesso il fatto con Sentenza del Tribunale di Cagliari nr. 4781 del 02.12.2016, nella quale il Giudice monocratico ha sottolineato

che, nel momento del secondo intervento eseguito dalla responsabile del Reparto con la sua equipe, il danno determinato dalla massiva emorragia era già “devastante ed irreversibile tanto da porsi come causa esclusiva dell’evento morte”.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria contabile, in particolare le risultanze rivenienti dalle predette Sentenze e dalle molteplici relazioni peritali disposte nei correlati giudizi, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico della predetta TRONCI, quale chirurgo operatore nel primo intervento, per il danno patrimoniale indiretto cagionato con la propria condotta antigiuridica, a titolo di colpa grave, alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, ha emesso nei suoi confronti l’invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016. Con riferimento alla contestazione di danno la convenuta ha depositato deduzioni scritte, senza chiedere che venisse disposta l’audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dalla presunta responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 18.10.2023, con cui veniva contestato al menzionato medico un nocumento erariale di importo pari ad Euro 1.236.902,75, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell’Udienza di discussione la convenuta si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 26.09.2024, conferendo la rappresentanza all’Avvocato Francesco Alessandro MAGNI. Nel libello

difensivo il patrocinatore, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione promossa dalla Procura Regionale per evidente assenza, allo stato, della ineludibile definitività processuale della fattispecie di danno indiretto con riflessi a cascata sullo stesso elemento strutturale del danno erariale, in quanto la Sentenza della Corte di Appello di Cagliari nr. 250/2023, che ha confermato quella del Tribunale quanto alle statuizioni civili, quale indispensabile presupposto da cui è scaturito il pagamento sotto forma di provvisionale, immediatamente esecutiva, a favore degli eredi della paziente deceduta da parte dell'Amministrazione sanitaria, è stata annullata dalla Suprema Corte con la pronuncia nr. 18366 del 10.05.2024, per radicale e reiterata immutazione del fatto imputato alla propria assistita, con consequenziale lesione del diritto di difesa in concreto, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'articolo 622 del C.P.P., con l'effetto che è venuto meno dalle fondamenta l'unico titolo esecutivo sul quale si basava l'esborso effettuato dalla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, dovendo pertanto essere recuperato da quest'ultima l'intero importo già erogato come risarcimento in quanto non più supportato da una pronuncia giudiziale, ormai caducata, mentre nel merito ha evidenziato la palese infondatezza degli addebiti formulati dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, poiché la relativa contestazione, inerente alla non corretta gestione della complicanza operatoria, quindi in relazione ad un comportamento connotato da eccessivo ed ingiustificato attendismo, è imperniata, per un verso, sulla ricostruzione della vicenda valorizzata dalla Sentenza del Tribunale di

Cagliari, la quale, tuttavia, è stata dapprima smentita dalla Corte di Appello che ne ha colto l'erroneità modificando nella propria pronuncia la condotta punibile, e successivamente annullata dalla Corte di Cassazione con il menzionato arresto, per altro verso, sulle risultanze delle diverse perizie tecniche acquisite nel procedimento penale che risultano non certo univoche e convergenti, lasciando molteplici dubbi e margini di incertezza, nonché il chiaro difetto del requisito soggettivo della colpa grave, come emerge in maniera manifesta dalla dinamica materiale degli avvenimenti; in subordine, la difesa ha chiesto l'applicazione di un ampio potere riduttivo.

Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente la citazione introduttiva e le sue conclusioni, evidenziando, da un lato, che l'annullamento stabilito dalla Sentenza emessa dalla Suprema Corte non incide sugli addebiti di colpa grave formulati a carico della convenuta in citazione, che rimangono attuali nella loro interezza, dall'altro, che il danno è indubbiamente certo e concreto poiché comunque l'esborso a favore dei familiari della donna deceduta vi è stato, precisando che si può tenere conto in sede di esecuzione delle somme eventualmente recuperate nel giudizio civile a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.

L'Avvocato MAGNI, dopo avere richiamato tutte le eccezioni formulate nella memoria di costituzione, ha insistito sulla censura pregiudiziale ed assorbente incentrata sulla caducazione del titolo giudiziale, a seguito della pronuncia di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione, in base al quale è stato erogato l'importo a favore degli eredi da parte della struttura sanitaria, focalizzando l'attenzione sulla palese ed incontrovertibile assenza

dell'elemento strutturale del danno posto che l'Amministrazione dovrà recuperare l'intera somma corrisposta ai beneficiari.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla Procura Regionale.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale indiretto che sarebbe stato cagionato dalla convenuta alla Regione Sardegna, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, derivante dal risarcimento corrisposto dall'Amministrazione ai familiari di una paziente deceduta a seguito di un intervento chirurgico, eseguito il 14.10.2013 dalla prefata TRONCI presso il Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell'Ospedale SS. Trinità di Cagliari.

Ciò chiarito, prescindendo dalla delibazione del merito della controversia, la questione pregiudiziale prospettata dalla difesa della convenuta nella memoria di costituzione, e ribadita con decisione pure nel corso del dibattimento, sebbene non condivisibile nella forma testualmente invocata afferente ad una censura di inammissibilità, ha comunque carattere assorbente e merita certamente l'adesione della Sezione nella sostanza, atteso che l'azione risarcitoria reclamata dal Pubblico Ministero contabile si appalesa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ai sensi dell'articolo 100 del C.P.C..

La pretesa rivendicata dall'Ufficio Requirente, infatti, non può essere considerata inammissibile, in quanto all'atto della presentazione della

domanda, coincidente con il deposito della citazione in data 18.10.2023, la Sentenza della Corte di Cassazione invocata dal legale, nr. 18366 del 10.05.2024, non era stata ancora adottata; la pronuncia in parola identifica pertanto un elemento sopravvenuto in funzione del quale ora difetta apertamente l'interesse ad agire in capo al Pubblico Ministero contabile, tenendo conto che essendo stata caducata la Sentenza di condanna penale del Tribunale di Cagliari, confermata quanto alle statuizioni civili dalla Corte di Appello di Cagliari, in base alla quale era stata erogata la somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva a beneficio degli eredi della paziente deceduta, da un lato, l'importo corrisposto ai medesimi dovrà essere prontamente recuperato dall'Amministrazione, essendo stato annullato l'unico titolo giudiziale a loro favore, dall'altro, non sussiste più alcun danno erariale indiretto, poiché, allo stato, nessun illecito civilistico realizzato dalla convenuta viene in rilievo, nulla significando che comunque l'esborso di denaro è avvenuto, circostanza che la rappresentante della Procura Regionale ha messo in risalto durante il dibattimento.

In tale contesto, preme rammentare, quale sfondo di carattere generale, che mentre la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo all'attore di ottenere il bene della vita agognato, così da rendere inutile la prosecuzione del processo, diversamente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si fonda, invece, sulla constatazione di un sopravvenuto assetto di interesse ostativo alla pretesa sostanziale sottesa all'azione, anche in tal caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio, ma questa volta, anziché per l'ottenimento, per

l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita cui aspira l'attore. Anche sotto il profilo del giudicato le due tipologie di Sentenze hanno una portata diversa, dal momento che soltanto la pronuncia che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto Sentenza di merito, è idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera inoppugnabile l'attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole all'attore, sopraggiunto in pendenza di giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio (ex multis, CdS, Sez. VI, nr. 2224 del 2021).

Con tali essenziali premesse, l'intera parabola argomentativa prospettata dalla difesa della nominata TRONCI coglie nel segno e sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici, nel senso che nella presente fattispecie si staglia un palese difetto dell'ineludibile definitività processuale legata alla peculiare figura di danno indiretto contestata dalla Procura Regionale, con riflessi a cascata sullo stesso elemento strutturale del pregiudizio erariale, non più concreto ed attuale in quanto la Sentenza della Corte di Appello di Cagliari nr. 250/2023, che ha confermato quella del Tribunale quanto alle statuizioni civili, quale indispensabile presupposto da cui è scaturito il pagamento sotto forma di provvisionale, immediatamente esecutiva, a favore degli eredi della paziente deceduta da parte dell'Amministrazione sanitaria, è stata annullata dalla Suprema Corte con la pronuncia nr. 18366 del 10.05.2024, per radicale e reiterata immutazione del fatto imputato alla convenuta, con consequenziale lesione del diritto di difesa in concreto, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'articolo 622 del C.P.P., con l'effetto che è venuto meno dalle fondamenta

l'unico titolo esecutivo sul quale si basava l'esborso effettuato dalla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, dovendo pertanto essere recuperato da quest'ultima l'intero importo già erogato come risarcimento in quanto non più supportato da una pronuncia giudiziale, ormai caducata.

In definitiva, nessun illecito da responsabilità contrattuale nei confronti della paziente deceduta è imputabile, allo stato, al prefato medico in relazione all'intervento chirurgico espletato il 14.10.2013, sul rilievo che la vicenda dovrà essere interamente riconsiderata dinanzi al competente Giudice civile investito dalla pronuncia della Suprema Corte.

Per tutto quanto precede, il Collegio dichiara la domanda risarcitoria promossa a carico della convenuta Caterina TRONCI improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla Procura Regionale.

Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore della convenuta, in quanto il giudizio è stato deciso nei suoi confronti in virtù di una questione pregiudiziale che ha determinato il proscioglimento della stessa in rito, difettando pertanto l'assoluzione nel merito.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

la domanda risarcitoria promossa a carico della convenuta Caterina TRONCI improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla Procura Regionale.

Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore della

convenuta.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente T. Parisi) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 16/12/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)